

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

12.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	51
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme sulla perdita e reintegrazione nel quadro degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1116) . . . . .	51
PRESIDENTE . . . . .	51, 52, 53
CAIATI, Relatore . . . . .	52
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	53
LOMBARDI MAURO SILVANO . . . . .	52
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Modifiche dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598) . . . . .	54
PRESIDENTE . . . . .	54, 55
GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	55
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	55

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scarascia Mugnozza.

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1116).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza ».

Tale disegno di legge è stato approvato dalla IV Commissione permanente (difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 1969 ed è stato trasmesso dal Presidente del Senato alla Presidenza della Camera il 1° marzo 1969.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre le altre Commissioni investite del parere, ossia la seconda, la

quarta e la sesta Commissione, hanno lasciato decorrere i termini regolamentari senza esprimerlo e senza, per altro, chiedere proroghe.

L'onorevole Caiati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Il disegno di legge numero 1116 in esame si occupa di alcune norme, migliorative rispetto a quelle esistenti, in ordine sia alla perdita, che alla reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza.

Esso precisa, tra l'altro, i modi, le formalità e gli adempimenti, cui devono sottostare la perdita e la reintegrazione nel grado.

Ad esempio, il graduato di truppa può perdere il grado se perde la cittadinanza, se è assunto in servizio in forze armate degli Stati esteri, o in forza armata diversa da quella di appartenenza, oppure col grado inferiore a quello rivestito o per interdizione giudiziale o inabilitazione o per irreperibilità accertata o per violazione del giuramento o per condanne varie penali, che sono elencate nell'articolo 1.

All'articolo 2 viene prevista la possibilità, sempre per il graduato di truppa, di essere reintegrato nel grado, naturalmente su domanda. In taluni casi specificati, tale domanda non è sufficiente, ma deve essere accompagnata dal parere favorevole del Tribunale supremo militare.

Per quanto riguarda gli ufficiali, l'articolo 3 sostituisce il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, numero 113, sulla cancellazione dai ruoli.

Per quanto concerne i sottufficiali, l'articolo 4 sostituisce il numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sulla perdita del grado.

L'articolo 5, innanzi tutto, estende agli ufficiali di complemento, ammessi in qualità di allievi delle accademie navale ed aeronautica le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. Tali norme riguardano le possibilità di reintegrazione nel grado.

Sempre l'articolo 5 prevede, poi, l'estensione delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 3 della richiamata legge n. 1414 ai sottufficiali in servizio permanente, in o rafferma dell'aeronautica ammessi, in qualità di allievi, all'accademia aeronautica.

All'articolo 6 è detto che, qualora la richiesta di reintegrazione nel grado sia respin-

ta nel merito, dopo cinque anni è possibile effettuare una nuova richiesta; oppure, in ogni tempo, qualora siano sopravvenuti nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti o se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

L'elemento della ricompensa al valor militare è riportato anche in altre norme. Tale elemento serve anche a ripristinare, nel senso della riabilitazione a tutti gli effetti, il grado rimosso ai graduati.

Infine, l'articolo 7 dispone, al primo comma, la estensione di talune norme, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza. Al secondo comma, invece dispone l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto, o comunque, incompatibile, con le nuove norme.

Data l'utilità e l'importanza del provvedimento in esame, prego la Commissione di volerlo approvare con sollecitudine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Io vorrei soltanto chiedere un'informazione. Questa legge prevede il caso di quei militari, graduati o ufficiali, che, senza l'autorizzazione, si sono sposati e che sono stati messi in congedo?

CAIATI, *Relatore*. No, questo non è previsto dalla legge al nostro esame.

LOMBARDI MAURO SILVANO. Cioè, io volevo chiedere, se questi militari che vengono congedati, perdono, o no, il grado.

CAIATI, *Relatore*. No, non perdono il grado.

LOMBARDI MAURO SILVANO. E non si potrebbe con questa legge esaminare anche questo problema?

CAIATI, *Relatore*. Ci fu, su questo problema, a suo tempo una legge di risanamento, riguardante, però, soltanto un certo periodo di tempo. Essa fu fatta perché c'erano stati degli eccessi in questo senso e fu quindi necessario un risanamento. Ma questo è un altro problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il collega Lombardi pone un problema che si distacca dalle norme che stiamo elaborando, e di cui eventualmente possiamo parlare in altra sede. Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il graduato di truppa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle seguenti cause:

- 1) perdita della cittadinanza;
- 2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di Stati esteri;
- 3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con grado inferiore a quello rivestito;
- 4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
- 5) irreperibilità accertata;
- 6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo giudizio della commissione di disciplina;
- 7) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo comma dell'articolo 19 del codice penale.

Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui ai numeri 6) e 7).

(È approvato).

## ART. 2.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 1), 4) e 5) del precedente articolo 1, quando le cause stesse siano venute a cessare;

2) a domanda o d'ufficio, il graduato di truppa in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del numero 3) dell'articolo 1, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;

3) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa incorso nella perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 6) dell'articolo 1, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della relativa determinazione. Tale periodo è ridotto alla metà per il graduato di truppa che, per atti di valore compiuti dopo la perdita del grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito più di una ricompensa può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la perdita del grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il graduato di truppa che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 7) dell'articolo 1, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado, ai sensi della lettera a) di detto numero 7), anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione.

La reintegrazione nel grado del graduato di truppa già in servizio volontario non comporta di diritto la riammissione in servizio volontario del graduato stesso.

(È approvato).

## ART. 3.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 72 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo

stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3), lettera b), dell'articolo 70, quando cessi la causa che ha determinato la cancellazione dai ruoli ».

(È approvato).

#### ART. 4.

Il numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, è sostituito dal seguente:

« 2) a domanda o d'ufficio, i sottufficiali delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita ».

(È approvato).

#### ART. 5.

Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sono estese agli ufficiali di complemento ammessi, in qualità di allievi, alle accademie navale ed aeronautica.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 3 della stessa legge sono estese ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma dell'aeronautica ammessi, in qualità di allievi, all'accademia aeronautica.

(È approvato).

#### ART. 6.

Qualora la richiesta di reintegrazione nel grado, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1935, n. 116, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1942, n. 429, o dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1939, n. 2185, sia respinta nel merito, l'esame di una nuova domanda è ammesso dopo cinque anni dalla data della decisione di rigetto o, in ogni tempo, se sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di giudizio particolarmente rilevanti ovvero se il militare consegua una ricompensa al valor militare.

(È approvato).

#### ART. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 della presente legge sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali ed ai sottufficiali della guardia di finanza, ferme restando le disposizioni contenute nella legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito (598).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito ».

Comunico che non ci è ancora pervenuto il parere della I Commissione (Affari costituzionali).

Il Governo ha presentato due articoli aggiuntivi dei quali dò lettura:

#### ART. 2.

All'ufficiale maestro direttore della banda dell'esercito, istituita con la legge 1° marzo 1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710.

#### ART. 3.

All'onere annuo di lire 125.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti del capitolo 1515 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con i due emendamenti aggiuntivi presentati, il Governo intende correggere una lacuna della legge del 1° marzo 1965, n. 121: l'attribuzione anche all'ufficiale maestro direttore della banda dell'esercito dell'indennità già attribuita agli ufficiali maestri delle altre bande già esistenti dell'aeronautica, della guardia di finanza, ecc.

L'onere relativo è piuttosto modesto, essendo di sole lire 125 mila all'anno.

PRESIDENTE. Poiché gli articoli aggiuntivi comportano un onere, sia pure modesto, e quindi occorre chiedere il parere della V Commissione (bilancio), dobbiamo, oggi, limitarci a prenderli in considerazione senza poterli approvare.

Pongo, allora, in votazione la presa in considerazione dei due articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

(È approvata).

Trasmetterò i due articoli presi in considerazione alla V Commissione bilancio.

Allo stato, ritengo che, essendo, a sua volta, il disegno di legge costituito da un unico articolo, sia opportuno rinviare il seguito della discussione del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza »  
(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1116).

Presenti e votanti . . . . 27

Maggioranza . . . . . 14

Voti favorevoli . . . . 27

Voti contrari . . . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, De Meo, De Stasio, D'Ippolito, Evangelisti, Fannelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Palmitessa, Pietrobono, Piscitello, Radi, Vaghi e Vecchiarelli.

È in congedo:

Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO